



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 471/15/CONS

**PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO PER
L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PUBBLICO DEL SERVIZIO DI
MONITORAGGIO DELLA PUBBLICITÀ RADIOFONICA DELLE
EMITTENTI A DIFFUSIONE NAZIONALE - CIG 49770718E9**

PROVVEDIMENTO DI NON AGGIUDICAZIONE

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, ed in particolare gli artt. 3 e 6 della stessa, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”;

VISTA la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante “*Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 319/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 131/15/CONS dell’11 marzo 2015, recante “*Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera 199/13/CONS del 28 febbraio 2013, recante “*Gara a procedura aperta in ambito comunitario per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico del servizio di monitoraggio della pubblicità radiofonica delle emittenti a diffusione nazionale*”;

RILEVATO che con determinazione n. 61/13/AGC del 6 maggio 2013 si è provveduto alla nomina della Commissione di aggiudicazione per l’esame delle offerte ricevute nell’ambito della menzionata gara, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTI gli atti e i verbali relativi ai lavori della succitata Commissione;

RILEVATO che con nota in data 5 novembre 2013 la Commissione, ad esito dell’apertura dei plichi delle offerte recanti le offerte economiche, ha richiesto alla stazione appaltante di procedere, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, con le verifiche di congruità relativamente alle offerte risultate come recanti i ribassi percentuali più bassi rispetto alla base d’asta, ossia quelle presentate dal R.T.I. IZI-Euregio e dalla società Vidierre S.r.l., sospendendo per l’effetto i lavori;

RILEVATO che con determinazioni n. 160/13/AGC del 6 novembre 2013 e n. 175/13/AGC del 26 novembre 2013, si è proceduto alla nomina di una apposita Commissione per la verifica di congruità delle offerte presentate nell’ambito della gara;

VISTI gli atti e i verbali relativi ai lavori della succitata Commissione di congruità;

RILEVATO che con determinazioni n. 145/14/AGC e n. 146/14/AGC del 18 novembre 2014, ad esito del procedimento di verifica di congruità, è stata disposta l’esclusione di R.T.I. IZI-Euregio e della società Vidierre S.r.l. dalla gara in questione, e che le menzionate determinazioni sono state notificate in data 20 novembre 2014 agli operatori economici esclusi e alla Commissione aggiudicatrice;

RILEVATO che la Commissione aggiudicatrice, ad esito della notifica delle determinazioni di esclusione sopra citate, ha proceduto in seduta pubblica alla stesura della graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti dai due operatori economici rimasti in gara, la società ADControl e l’R.T.I. Pragma-Knowmark;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RISCONTRATO che sulla base della predetta graduatoria l'aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore di R.T.I. Pragma-Knowmark, che ha conseguito un punteggio totale pari a 79,49/100, per un importo proposto pari a euro 739.908,00 (settecentotrentanovemilanovecentootto/00), di cui euro 950,00 (novecentocinquanta/00) a titolo di oneri per la sicurezza, con un ribasso totale sulla base d'asta pari al 3,28%;

CONSIDERATO che nelle more dello svolgimento della procedura di gara, e segnatamente a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, l'Autorità ha riscontrato delle sopravvenute esigenze di contenimento della spesa;

RILEVATO, in particolare, che l'Autorità, a fronte delle intervenute disposizioni legislative in materia di *spending review* (introdotte, da ultimo, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e 23 dicembre 2014, n. 90), ha ritenuto opportuno riconsiderare gli impegni economici assunti in precedenza;

CONSIDERATO che, sulla scorta delle suindicate motivazioni, l'Autorità ha intrapreso delle verifiche specifiche su tutte le voci di spesa suscettibili di riduzione;

RILEVATA in particolare, alla luce delle menzionate ragioni di opportunità economica, la conseguente necessità di valutare la possibilità di non procedere con l'aggiudicazione definitiva della gara di cui alla delibera n. 199/13/CONS;

CONSIDERATA, dunque, l'opportunità di vagliare l'internalizzazione del servizio di monitoraggio radiofonico, verificandone la concreta praticabilità organizzativa e la maggior convenienza in termini di costi e benefici;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'attività istituzionale legata al monitoraggio dei contenuti radiotelevisivi, quello della pubblicità radiofonica si è rivelato un settore scevro da particolari criticità, anche in considerazione della non particolarmente accentuata incidenza allo stato del mezzo radiofonico sul mercato pubblicitario, a differenza di quanto avviene per i servizi media audiovisivi che, viceversa, richiedono un monitoraggio puntuale, sia per garantire effettività di concorrenza, tenuto conto della rilevanza del mezzo audiovisivo sul mercato della pubblicità, sia in ragione di specifici obblighi di *compliance* con le disposizioni europee della direttiva sui servizi di media audiovisivi, che non contempla il mezzo radiofonico;

RISCONTRATO che, in ragione della limitata rilevanza assunta nel complesso delle attività di verifica delle comunicazioni commerciali, quella di monitoraggio sulle emittenti radiofoniche nazionali può essere effettuata con modalità campionarie, restando in tal modo coerente con l'attuale quadro normativo, avuto specifico riguardo agli obiettivi del monitoraggio radiotelevisivo rispetto alla garanzia dei diritti dell'utenza e della concorrenza nello specifico mercato;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO, inoltre, che, attraverso un esame a campione dei contenuti commerciali, l'attività di monitoraggio sulla comunicazione commerciale diffusa con i media radiofonici può essere agevolmente effettuata con risorse tecniche, strumentali ed organizzative di cui l'Autorità già dispone al proprio interno;

RISCONTRATO, ad esito di apposita istruttoria sul monitoraggio dei contenuti, che, sul piano organizzativo interno, il monitoraggio a campione della comunicazione commerciale radiofonica può essere svolto mediante l'istituzione di una apposita Unità, costituita da risorse interne dell'Autorità;

RILEVATO che con determina n. 16/15/SG del 21 luglio 2015, previa verifica di fattibilità, è stata istituita l'Unità "Monitoraggio Comunicazione Commerciale Radiofonica" per lo svolgimento del monitoraggio campionario della comunicazione commerciale sui fornitori di servizi di media radiofonici nazionali;

CONSIDERATO che, per l'effetto, saranno previste delle specifiche modalità organizzative e procedurali per supportare il personale dedicato all'espletamento della predetta attività, avvalendosi anche della collaborazione della Polizia Postale e dei sistemi informativi interni per le esigenze logistiche e tecniche;

RISCONTRATO, quindi, che, sia sul piano organizzativo interno che sul piano della compatibilità con la normativa vigente, sussistono i presupposti per internalizzare le attività di monitoraggio della pubblicità radiofonica;

RILEVATO, altresì, che attraverso le predette modalità organizzative, l'espletamento delle medesime attività non risulta comportare oneri aggiuntivi, nella misura in cui impiega, in via non esclusiva, unità di personale interno;

RAVVISATO, dunque, il conseguimento di un effettivo e significativo risparmio economico, conforme alle sopravvenute esigenze di contenimento della spesa e tendenzialmente quantificabile nella misura dell'importo proposto da R.T.I. Pragma-Knowmark ed aggiudicato in via provvisoria;

RILEVATA, conseguentemente, la convenienza nel caso di specie di assicurare il servizio di monitoraggio mediante l'impiego di strutture interne, idonee a contenere tutti i costi di gestione, tenuto conto che gli unici oneri derivanti dal compimento delle predette attività sono esclusivamente connessi alle eventuali prestazioni straordinarie rese dalle unità di personale impiegato, comunque non cumulabili con le prestazioni straordinarie prestate nell'ambito della Direzione o del Servizio di appartenenza;

RITENUTO, per tutto quanto esposto in parte motiva, che, all'esito delle attività istruttorie compiute, le esigenze di riduzione della spesa inducono ad una rivalutazione dell'originaria decisione di conferire in *outsourcing* il servizio di monitoraggio della pubblicità radiofonica, sul presupposto che il medesimo servizio, senza pregiudizio della funzione istituzionale attribuita all'Autorità, possa essere effettuato, con modalità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

campionarie, secondo le indicazioni organizzative e procedurali previste dalla menzionata determina n. 16/15/SG;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. La non aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di monitoraggio della pubblicità radiofonica delle emittenti a diffusione nazionale di cui alla delibera n. 199/13/CONS.

2. Il presente provvedimento è comunicato agli interessati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 5, del *Codice*.

3. La presente delibera è trasmessa al Servizio Affari generali, contratti e sistemi informativi per i consequenziali adempimenti di competenza.

4. Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro trenta giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria